

*REGOLAMENTO D'ISTITUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  
(DPR 24/06/1998 e DPR 21/11/2007)*

**PREMESSA**

Il presente Regolamento risponde all'obiettivo educativo di consentire allo studente di vivere l'esperienza scolastica in armonia con gli altri e con le finalità didattico-educative della scuola, completa la Carta dei Servizi e fa riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 29/05/98), del quale sono assimilati la sostanza e lo spirito educativo, anche per le norme qui non appositamente riportate.

**1. NORME COMUNI**

- **1.1.** Con l'atto di iscrizione, firmato dai genitori o da chi ne fa le veci e dagli alunni, sia minorenni che maggiorenni, gli stessi si impegnano a rispettare i principi ispiratori della scuola, i suoi orientamenti educativi, gli obiettivi formativi dichiarati nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e il patto educativo di corresponsabilità; si impegnano anche ad osservare cordialmente le norme del presente regolamento; partecipano e collaborano con i docenti, secondo la diversità dei ruoli e delle funzioni, alla vita della comunità scolastica.

- **1.2.** Ogni operatore scolastico è impegnato ad osservare ed a far osservare, per quanto di competenza e in riferimento al principio della responsabilità personale, le norme del presente regolamento.

- **1.2.1.** Per il doveroso rispetto della salute di ciascuno, secondo le vigenti disposizioni di legge (Art. 51, L. 3/2003, D.D.L. del 26/07/2013) è rigorosamente vietato fumare nelle aule, nei corridoi e in ogni altro locale della scuola, il divieto è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (art. 27, comma 2); è altresì "vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni



scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale” (art. 27, comma 6).

In caso di violazione di una delle due norme sono previste sanzioni amministrative da € 25,00 a € 250,00 (raddoppiate in presenza di bambini fino a 12 anni) (art. 52, comma 20), e da € 1.000 a € 6.000 per l'utilizzo delle sigarette elettroniche (art. 28, comma 9).

- **1.2.2.** Nel corso delle lezioni all'interno di aule e laboratori è rigorosamente vietato l'uso di telefoni cellulari (ad eccezioni di quelli previsti dalla didattica). In caso di utilizzo di tali strumenti da parte di uno studente, l'insegnante provvede al ritiro dell'apparecchiatura e lo consegna successivamente in Presidenza. Durante le verifiche scritte tutti gli alunni sono assolutamente tenuti a depositare i cellulari sulla cattedra.

## **2. GLI ALUNNI**

- **2.1.** Gli alunni accedono ai locali della scuola a partire dalle ore 7.55.

- **2.2.** Il docente della prima ora è delegato a giustificare le assenze dei giorni precedenti, il docente della seconda ora è delegato a registrare l'ammissione con ritardo.

- **2.3.** Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni (e comunque non prima delle ore 11.05) solo eccezionalmente, per gravi e comprovati motivi di salute (visite mediche, esami clinici, fatti di natura igienico-sanitaria) o gravi motivi di famiglia, su richiesta del genitore o dell'esercente la patria potestà, o su richiesta motivata e sottoscritta in caso di alunno maggiorenne.

- **2.4.** La richiesta dell'autorizzazione all'uscita anticipata viene concessa dalla Presidenza o da un suo delegato, è auspicabile che venga presentata il giorno precedente e la scuola può richiederne attestazione. Non verranno accettate le richieste di uscita anticipata periodica del sabato o di altri giorni prefestivi.

- **2.5.** A parziale deroga di quanto sopra, le famiglie degli alunni che usufruiscono di treni e di autobus extraurbani, qualora per essi sia impossibile o particolarmente gravoso



rispettare l'orario stabilito, ne danno segnalazione alla presidenza che valuterà caso per caso la possibilità di concedere un formale permesso di entrata posticipata o di uscita anticipata di qualche minuto.

- **2.6.** Sono assimilate alle lezioni, le attività di ricerche culturali, i lavori di gruppo, le visite di istruzione anche ai fini della giustificazione delle assenze o dei permessi speciali di esonero.

- **2.7.** Le assenze sono giustificate con l'esibizione del relativo libretto sottoscritto dal genitore o dall'esercente la patria potestà il giorno del rientro a scuola o al massimo il giorno successivo; per assenze frequenti e o di lunghi periodi è fatto obbligo al genitore di comunicare con la scuola per dichiarare di essere a conoscenza delle assenze dello studente.

- **2.8.** L'alunno sprovvisto di giustificazione è ammesso in classe in attesa di comunicazione con la famiglia.

- **2.9.** I permessi di uscita dalle aule debbono essere richiesti solo in caso di necessità e riguardare solo un alunno per volta; sono annotati dal docente dell'ora nel registro di classe; gli alunni non possono recarsi presso gli uffici di segreteria durante le ore di lezione.

- **2.10.** Nell'attribuzione del voto di condotta il Consiglio di classe prenderà in considerazione anche i casi di assenze frequenti o metodiche per una disciplina, pur se giustificate dai genitori.

Qualora l'alunno abbia compiuto un numero di assenze giudicato dal Consiglio di classe pregiudizievole per una adeguata valutazione di profitto, non si procederà alla classificazione del profitto quadrimestrale. Qualora l'alunno abbia effettuato un numero di assenze pari o superiore a 1/4 del monte ore annuale non sarà ammesso alla classe successiva (ai sensi dell'Art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122/2009). Tali provvedimenti prevedono eccezioni dovute a comprovate problematiche di tipo sanitario o alla



militanza in società sportive di alto livello secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

- **2.11.** Gli alunni sono tenuti a mantenere comportamenti rispettosi delle persone e delle cose durante tutta la giornata scolastica, a rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico, i macchinari e le strumentazioni tecnologiche, che sono beni dell'intera comunità scolastica, a curare la pulizia del banco loro assegnato e ad utilizzare gli appositi cestini per i rifiuti.

- **2.12** Genitori e alunni sono tenuti al risarcimento della scuola per i danni eventualmente provocati, per incuria o dolo, alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche e al risarcimento degli altri alunni o operatori scolastici danneggiati nei propri averi. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato i materiali e la struttura danneggiati.

- **2.13.** L'esonero parziale e temporaneo o permanente e totale dalle attività pratiche di Educazione Fisica potrà essere concesso alle seguenti condizioni:

- a) richiesta scritta alla Presidenza firmata dal genitore o da chi ne fa le veci
- b) certificazione del medico curante che proponga la concessione dell'esonero permanente o temporaneo, parziale o totale.

La scuola non assume responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare agli allievi durante lo svolgimento di esercizi di educazione fisica a causa di particolari situazioni di salute e di cui la scuola non sia a conoscenza.

- **2.14.** L'esonero dalle attività pratiche di educazione fisica per un sol giorno sarà concesso dal Preside o dall'Insegnante incaricato su richiesta scritta e motivata dei genitori.

- **2.15.** All'interno dell'orario delle lezioni viene attuato un intervallo di dieci minuti. Alla fine dell'intervallo gli alunni dovranno celermente raggiungere l'aula o la palestra.



- **2.16.** Gli alunni potranno consumare cibi e bevande esclusivamente durante l'intervallo giornaliero; nessun permesso è concesso per il rifornimento di viveri al di fuori dell'Istituto. La scuola, se possibile, provvederà al servizio secondo le modalità che verranno comunicate.

- **2.17.** La scuola non risponde per eventuali smarrimenti e furti di oggetti personali degli allievi anche nei locali della scuola. Così pure non risponde di mezzi di trasporto parcheggiati in cortile.

- **2.18.** Gli alunni sono responsabili della consegna alle famiglie per visione e firma:

a) delle pagelle

b) di qualunque altra comunicazione della presidenza collettiva o individuale.

La restituzione di tali documenti dovrà effettuarsi nei tempi stabiliti dalla presidenza in segreteria direttamente o tramite il rappresentante di classe.

Gli alunni sono tenuti ad aver cura del libretto personale da esibirsi ad ogni richiesta.

- **2.19.** Le verifiche valide per lo scritto e classificate dal docente sono consegnate all'alunno in sede di correzione. Delle stesse è facoltà del genitore richiedere la fotocopia consegnando l'apposito modulo in segreteria. L'esito delle verifiche scritte, orali e grafiche è comunicato alla famiglia nel libretto scolastico personale dell'alunno che dovrà essere regolarmente controllato e firmato dal genitore e da chi ne fa le veci; inoltre può essere presa visione delle valutazioni nell'area riservata del registro elettronico in dotazione, tramite richiesta di password personale.

- **2.20.** L'alunno maggiorenne potrà firmare le giustificazioni riguardanti le assenze, i ritardi e le uscite anticipate; i genitori avranno cura di comunicare alla scuola su modulo predisposto di essere a conoscenza dell'esercizio di tale diritto da parte del figlio.

- **2.21.** E' ammessa l'affissione di manifesti, avvisi e altro materiale di comunicazione di iniziative negli spazi appositamente assegnati, previa presentazione alla presidenza e



consenso della medesima, in riferimento ai principi ideali ed educativi della scuola. Nessuna affissione può avvenire senza i dati identificabili dei promotori.

- **2.22.** L'alunno dovrà segnalare in segreteria un numero telefonico perché sia possibile rintracciare i genitori o chi ne fa le veci per eventuali casi di emergenza o improvvisa indisposizione.

- **2.23. L'ingresso in ritardo** rispetto all'inizio delle lezioni giornaliere (ore 8.10) è da considerarsi fatto eccezionale, dipendente da eventi eccezionali e non prevedibili anticipatamente. L'alunno sarà ammesso alle lezioni se il ritardo non supera i 10 minuti (ore 8.20). In caso di ritardo, oltre le ore 8.20, l'alunno dovrà presentarsi in presidenza: il giorno scolastico successivo è tenuto a produrre, qualora ne fosse sprovvisto al momento, la relativa giustificazione.

- **2.24. L'ingresso posticipato** è consentito solo per la prima ora di lezione quindi non sarà ammesso l'ingresso dopo l'inizio della seconda ora; la richiesta di ingresso posticipato dovrà essere presentata in presidenza dall'interessato il giorno precedente, specificandone la motivazione.